



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 01/04/2020

Prot. 0002345

Oggetto: DL. 182020 - Decreto interministeriale indennità ex art. 44

Come noto, l'art. 44 del Decreto Cura Italia ha istituito il cosiddetto "Fondo per il reddito di ultima istanza", con stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un'indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.

A tal proposito, si segnala che è stato firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto che ha destinato quota parte del Fondo, per 200 milioni di euro, al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Con tale decreto, sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento del bonus in favore dei predetti soggetti, che potranno beneficiare di **un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020**, presentando domanda a partire dal 1° aprile 2020, solo al ricorrere delle condizioni di seguito specificate:

- essere in possesso di determinati requisiti di reddito, ossia aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione):
 - non superiore a 35.000 euro, qualora l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi per il COVID-19;
 - compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, qualora sia stata cessata o ridotta o sospesa la propria attività autonoma o libero-professionale conseguentemente all'emergenza epidemiologica;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

- rientrare in specifiche condizioni di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività;
- non essere percettori di reddito di cittadinanza;
- non usufruire di altre indennità disciplinate dal DL. 18/2020 (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
- aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al decreto interministeriale allegato alla presente nota.

Il Responsabile
f.to dr. Dott. Marco Abatecola

All. 1: [Decreto interministeriale del 28.3.2020](#)